

FOGLIO INFORMATIVO

Garanzie ricevute

Pegno su quote di società

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BCC FELSINEA**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito

Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata realizzando il controvalore del bene ricevuto in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).

Con questa garanzia, che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o merci, il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili o merci, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cosiddetto spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno, ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata, nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati, si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca, in linea con la normativa vigente (D. Legislativo n. 213/1998 e T.U. Finanza).

Caso a parte è rappresentato dalla costituzione in pegno di quote di S.R.L., per la quale è prevista la sottoscrizione in apposito atto notarile con conseguente annotazione sul Libro della Società stessa e pubblicazione di tale vincolo nel Registro delle imprese. La Banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante riscossione delle somme in ipotesi di inadempimento del cliente/debitore.

Principali rischi (generici e specifici):

Il principale rischio per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI**TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA**

in caso di suo ritardo nel pagamento, il garante è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste a carico dell'obbligato principale in relazione alla tipologia di contratto.

SPESE DI TRASPARENZA**STAMPA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE** € 0,00**STAMPA ELENCO CONDIZIONI** € 0,00

INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	POSTA: € 0,94 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
--------------------------------	---

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
---------------------------------	--------

SPESE DI SERVIZIO

COSTITUZIONE TITOLI A PEGNO	€ 30,00 + € 2,00 per ciascun titolo posto a pegno
RINNOVO TITOLI A PEGNO	€ 2,00 per ciascun titolo posto a pegno
SVINCOLI TITOLI A PEGNO	€ 2,00 per ciascun titolo posto a pegno

SERVIZI VARI - spese e commissioni

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	€ 7,00 Archivio cartaceo in house € 9,00 Archivio cartaceo c/o outsourcer € 3,00 Archivio elettronico
Rifusione spese (ammortamenti, duplicati titoli, solleciti di pagamento, informazioni clientela, referenze bancarie, certificazione interessi...) con comunicazione costo presunto al cliente prima dell'esecuzione del lavoro	Da € 5,00 a € 50000 (per ulteriori approfondimenti e specifiche fare riferimento al foglio informativo degli Incassi e Pagamenti)
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e a carico del cliente
RECUPERO SPESE VIVE	recupero integrale, nella misura effettivamente sostenuta o reclamata da terzi, secondo le vigenti normative

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituite e messe a disposizione del concedente su richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca

BCC FELSINEA
Ufficio Reclami
Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)
Fax: 051 6037291
e-mail: legale@bccfelsinea.it
pec: legale@pec.bccfelsinea.it

che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Pegno (art. 2784 Cod.Civ.)	Garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente) il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 cod.civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod.Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod.Civ.).
Finanziamento	Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente.
Realizzazione del pegno Espropriazione	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Terzo costituente	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte